

STUDIO LEGALE DI NUNZIO

Avvocato Paola Di Nunzio

Roma, 5.05.2014

Spett.le Equitalia Centro

equitaliacentro@pec.equitaliacentro.it

Oggetto: presunta convenzione tra Equitalia Spa ed il Consorzio Stradale di Marsia

In nome e per conto del Consorzio di Marsia (c.f. 80246550588) in persona del Presidente p.t. Sandro Fiocco con sede in Roma, Via Ugo De Carolis n. 101, che mi ha conferito specifico mandato, Vi rendo noto quanto segue.

In data 17.04.2014 sul sito internet del Consorzio Stradale di Marsia è stata pubblicata una comunicazione dal seguente tenore: *“Si comunica che il Consorzio Stradale di Marsia ha attivato la convenzione con EQUITALIA S.p.a per le azioni di recupero dei ruoli pregressi. Si è stabilito con Equitalia S.p.A. di trasmettere un primo AVVISO BONARIO DI ADESIONE VOLONTARIA che consente ai consorziati morosi di mettersi in regola con le quote consortili pregresse, senza oneri aggiuntivi. In caso di ulteriore mancato pagamento, l'avviso costituisce valido titolo per dar seguito ai successivi adempimenti di riscossione. Per ogni forma di assistenza ai consorziati, il collaboratore Sig. VINCENZO RUBEO (ex Ufficio Tributi del Comune di Tagliacozzo) che sta elaborando i dati, è REPERIBILE IL SABATO ED IL LUNEDÌ DI OGNI SETTIMANA DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00 AL SEGUENTE RECAPITO MOBILE 335.8402431 - Inoltre è stata attivata una CASELLA DI POSTA ELETTRONICA DEDICATA, dove possono essere segnalate eventuali comunicazioni relative alla materia. ruoli@consorziostradalemarsia.it”.*

Tale comunicazione è stata recepita con enorme perplessità dal Consorzio di Marsia e dai propri consorziati, poiché come espressamente previsto sul sito di Equitalia, *“Equitalia è incaricata dell'esercizio dell'attività di riscossione di tributi, contributi e sanzioni degli enti pubblici creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc.)”*.

Ma il Consorzio Stradale di Marsia non rientra nel novero degli enti pubblici, essendo al massimo inquadrabile quale consorzio interno, assoggettabile alla disciplina delle associazioni non riconosciute.

Vi è di più.

Il Consorzio Stradale di Marsia si è costituito violando il principio costituzionalmente garantito della libertà di associazione ex art. 18, il combinato disposto della L. 20 marzo 1865, n. 2248, del D. Lgs. Lgt. 1° settembre 1918, n. 1446 e della L. 12 febbraio 1958, n. 126 determinando un vincolo consortile obbligatorio, non sorretto da alcuna previsione normativa e fortemente lesivo dei diritti dei singoli. È necessario evidenziare, infatti, che è a tutt'oggi pendente un giudizio presso il Tribunale Civile di Avezzano, Rg. 483/14, G.I. Dell'Orso, diretto ad ottenere lo scioglimento dello stesso o comunque a farne dichiarare la nullità, l'annullamento e/o l'inesistenza.

Il combinato disposto delle norme citate prevede un obbligo di costituzione di un consorzio stradale nel caso in cui vi sia:

- la presenza di strade vicinali di uso pubblico;

ed esclusivamente per attuare il seguente fine:

- manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico.

Si rende a questo punto necessario riportare quasi per intero l'articolo 2 dello statuto del Consorzio Stradale di Marsia.

Ai sensi dell'art. 2, infatti, *“il Consorzio non ha fini di lucro ed ha lo scopo di provvedere alla custodia, all'esercizio, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla ricostruzione, al ripristino 8 ed all'eventuale potenziamento del complesso viario e delle altre opere di interesse generale del Centro turistico di Marsia”*.

“2. Il Consorzio, a maggior chiarimento, ha altresì lo scopo di costruire, mantenere, esercitare, ripristinare le opere stradali, quelle per la distribuzione dell'acqua ed eventualmente quelle integrative dell'alimentazioni idrica, quelle per la regolazione del deflusso delle acque reflue, nonché dei loro eventuali smaltimento e depurazione, quella delle distribuzione dell'energia elettrica e in generale ha lo scopo di eseguire tutte le opere e svolgere tutte le attività collettive e quelle connesse con le opere sopra specificate, comunque interessanti le aree comprese nel perimetro delle proprietà consorziate di cui al successivo comma 7. 3. In particolare, il Consorzio provvede: a) alla progettazione, all'esecuzione e al finanziamento delle opere che interessano totalmente o

anche parzialmente la collettività di Marsia; b) alla manutenzione e all'esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o anche parzialmente la collettività; c) alla attuazione delle misure che si ritenessero necessarie per lo sviluppo e il potenziamento della zona; d) a salvaguardare gli interessi della collettività; e) a facilitare, anche con mezzi finanziari ma senza trarne lucro, la costruzione di edifici, impianti e abitazioni nell'interesse della collettività. 4. Il Consorzio, altresì, svolge le attività di natura,

amministrativa, tecnica e progettuale finalizzate alla attuazione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi necessari per la collettività dei Consorziati e degli Utenti del Centro turistico di Marsia, salvaguardandone i legittimi interessi generali. A tal fine esegue, affidandoli in appalto, tutti i lavori e gli interventi occorrenti per garantire l'agibilità del comprensorio e per mantenere efficienti ed in buono stato 9 sedi stradali, marciapiedi, banchine, fognature, illuminazione stradale, ecc., con tutti gli annessi e connessi presenti e futuri. 5. Il Consorzio, infine, assume e fa propria, senza tuttavia che ciò possa configurare un subentro, a titolo particolare o universale, nelle relative posizioni giuridiche, ogni altra finalità perseguita da Associazioni, Comunioni, Condominii e Consorzi di qualsiasi forma, istituiti ed operanti nel comprensorio consortile, aventi scopi analoghi, concorrenti o complementari a quelli di cui ai commi precedenti.n6. Per tutte le finalità sopra dette, e per concorrere allo sviluppo armonico del comprensorio, il Consorzio può anche stipulare convenzioni con enti e pubbliche amministrazioni (...)". L'art. 4 prevede, poi che il consorzio è permanente e obbligatorio, ed all'art. 5 si prevede che "fanno parte obbligatoriamente del Consorzio, e sono quindi Consorziati, tutti i proprietari, sia persone fisiche che giuridiche, titolari di terreni, edifici e immobili, o porzioni degli stessi (...), e che sono considerati Utenti del Consorzio: a) il Comune di Tagliacozzo per l'uso pubblico delle strade, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.Lgt. n. 1446 del 1918; b) coloro i quali, pur non essendo Consorziati, fanno o possono far uso delle vie consortili; c) chiunque benefici direttamente o indirettamente dei servizi consortili, anche se si tratti di ente pubblico. (...)"

È palese, pertanto, la violazione costituzionale determinata da siffatto statuto. Si determina una evidente violazione della libertà di associazione, poiché in capo ai proprietari si ascrive l'obbligo di partecipare ad un consorzio con oggetto palesemente nullo, in quanto illegittimo ed impossibile.

Un consorzio stradale, ai sensi del D.Lgs.Lgt. 1 settembre 1918, n. 1446, può occuparsi della manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, ed in tal senso, ma solo in tal senso, può essere obbligatorio.

Quasi superfluo appare constatare che a Marsia non esistono strade vicinali!!

Pertanto, un tale consorzio, è palesemente nullo.

In ogni caso, visto che si è ancora in attesa di tale pronuncia giurisprudenziale, non si capisce sulla base di quali normative si possa costituire una convenzione tra Equitalia, che come detto, si occupa della riscossione degli enti pubblici ed un consorzio tra proprietari di immobili, che sicuramente non può essere considerato ente pubblico. Infatti, dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che tutte le persone

giuridiche di diritto privato confluiscano nei tre modelli tipici dell'associazione, della fondazione e della società. Già da tempo la giurisprudenza riconosce l'esistenza di enti di diritto privato non riconducibili alla classica tripartizione, annoverando tra gli enti di natura privatistica anche i consorzi costituiti da enti pubblici che tuttavia la legge non qualifica come ente pubblico (Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 17 dicembre 1976 n. 1419). Lo stesso legislatore, già nell'abrogato art. 12 del codice civile, prevedeva, accanto alle associazioni e alle fondazioni, la possibilità di riconoscere le "altre istituzioni di carattere privato". La previsione della categoria delle "altre istituzioni di carattere privato" è rinvenibile nell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 361/2000, recante la disciplina della registrazione delle persone giuridiche. La sentenza S.S.U.U. n. 2467/09 ha, poi, evidenziato che la partecipazione non maggioritaria di un comune all'interno di un consorzio — come nel caso de quo — impedisce la sua qualifica quale soggetto di diritto pubblico".

Per mero tuziorismo, si evidenzia, altresì, che in data 21.10.2013 è stata presentata una formale denuncia nei confronti del Consorzio Stradale di Marsia poiché chiedeva, ed ancora chiede, contributi economici ai proprietari di immobili siti a Marsia per fini non autorizzati da alcun dettato normativo.

Alla luce di quanto esposto, si chiedono chiarimenti in relazione alla richiamata convenzione, che se reale, sarebbe fortemente lesiva dei diritti costituzionalmente garantiti dei proprietari degli immobili di Marsia e totalmente *contra legem* e ci si auspica che Equitalia voglia immediatamente, senza indugio, porre rimedio a tale in cresciosa situazione.

La presente vale quale formale costituzione in mora ai sensi e per gli effetti dell'art. 1219 codice civile.

Risulta pacifico che in assenza di Vostra comunicazione e chiarimento in tal senso darò corso, senza indugio, nelle opportune sedi al mandato conferitomi.

Distinti saluti.



Avv. Paola Di Nunzio

Si allega:

- 1) Copia Statuto Consorzio Stradale di Marsia;
- 2) Copia comunicazione convenzione Equitalia;
- 3) Copia diffida del 30.08.2013